



Comune di San Giorgio delle Pertiche

(Provincia di Padova)

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, SEGRETERIA DEL SINDACO ED ASSESSORI

Via Canonica, 4
35010 – San Giorgio delle Pertiche (PD)
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

TEL. 049-9374760
FAX 049-9374712
Centralino 049-9374711

Cod.fiscale 00682290283
Partita I.v.a. 00682290283
PEC – Posta Elettronica Certificata
comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it

BANDO DI GARA

**Prot. n. 14976
N. 943/Reg. Pubbl.**

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO NELLA NUOVA FARMACIA RURALE COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE IN FRAZIONE DI CAVINO – CIG 4632525091

SCADENZA OFFERTE 24 DICEMBRE 2012 – ORE 12:00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della deliberazione consiliare n. 31 del 24.09.2012, ad oggetto “*Individuazione della modalità di gestione della nuova farmacia comunale di Cavino*”, esecutiva e della deliberazione della Giunta comunale n. 187 del 2.10.2012, ad oggetto “*Affidamento in concessione della gestione della nuova farmacia comunale di Cavino. Determinazione valori*”, esecutiva, è indetta una PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DELLA NUOVA SEDE FARMACEUTICA RURALE COMUNALE (nuova farmacia comunale in frazione di Cavino) ISTITUITA GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 261 DEL 15.03.2011 E GIUSTO DECRETO DEL DIRIGENTE REGIONALE N. 172 DEL 14.07.2011.

1. Amministrazione Aggiudicatrice

1.1. Denominazione ed indirizzo cui inviare le offerte:

Denominazione: Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD)

Cod. Fiscale: 00682290283

Part. IVA: 00682290283

Indirizzo: Via Canonica n. 4;

C.A.P.: 35010

Città: San Giorgio delle Pertiche (PD)

Telefono: **049.9374711** Fax: **049.9374712**

Indirizzo Internet: www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

1.2 Settore Responsabile: Settore servizi alla persona, etc.;

Responsabile del Procedimento: Filippin dott. Primelio Augusto

Riferimenti per Informazioni: Filippin dott. Primelio Augusto.

2. Oggetto della Procedura

2.1. Oggetto della Procedura è l'affidamento in concessione della gestione della farmacia rurale comunale di nuova istituzione (terza sede farmaceutica – frazione di Cavino) mediante procedura ad evidenza pubblica (selezione del concessionario/affidatario del servizio).

2.2. Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di San Giorgio delle Pertiche, con sede in Via Canonica n. 4 – 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD) – Codice Fiscale 00682290283 – Partita IVA 00682290283 – Tel. centralino 049.9374711/ Fax 049.9374712 – e-mail istituzionale: protocollo@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

2.3. La sede della nuova farmacia dovrà essere situata nell'ambito territoriale della nuova Sede Farmaceutica Rurale di San Giorgio delle Pertiche (**terza sede – nuova farmacia comunale di Cavino**), così come delineato dalla pianta organica delle farmacie approvata dalla Giunta della Regione Veneto con deliberazione n. 261 del 15.03.2011, e delimitato nella planimetria allegata al presente bando (allegato n. 7).

2.4. L'importo complessivo della gara, risultante dal valore della concessione siccome determinato da perizia svolta dal Comune, è pari ad **Euro 950.000,00** (diconsi **euronovecentocinquantamila/00**), oltre I.V.A.

3. Luogo e data di svolgimento delle operazioni di gara

3.1. Il luogo dove si svolge la procedura concorsuale è la sede del Comune di San Giorgio delle Pertiche presso la quale dovranno pervenire le offerte con le modalità appresso indicate.

3.2. L'apertura delle buste contenenti la Documentazione Amministrativa **“BUSTA A”** ed il relativo esame ai fini dell'ammissione alla gara sono fissati per il giorno di **27 DICEMBRE 2012** **alle ore 9:00 presso la sala Giunta del Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD)** in via Canonica n. 4, **in seduta aperta al pubblico** all'eventuale presenza di rappresentanti dei concorrenti (nel limite di una persona per ogni concorrente), muniti, se delegati, di lettera di delega con allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del delegante.

3.3. Nella stessa seduta si procederà all'apertura della **“BUSTA B”**, contenente l'Offerta Tecnica, e ciò al solo fine di verificarne il contenuto, rinviando quindi a successiva seduta riservata, che potrà tenersi anche lo stesso giorno, l'esame e la valutazione delle diverse proposte con l'attribuzione dei relativi punteggi.

3.4. La seconda seduta pubblica fissata per l'apertura e la valutazione dell'Offerta Economica, **“BUSTA C”**, sarà resa nota ai partecipanti la gara con almeno 2 (due) giorni liberi di anticipo rispetto alla data della seduta medesima, a mezzo di avviso pubblicato sul sito istituzionale e comunicato a mezzo fax ai concorrenti.

4. Soggetti ammessi alla gara

4.1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura concorsuale:

- a) Farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacista, iscritti all'albo professionale relativo;
- b) Società di persone, di capitali o cooperative a responsabilità limitata, aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia);
- c) Saranno ammessi alla gara anche raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle categorie sopra elencate i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato Mandatario che agisce in nome e per conto proprio e dei mandanti, e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- d) Saranno ammessi altresì raggruppamenti non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo.

4.2. Resta fermo l'obbligo per gli operatori economici di cui alle precedenti lettere c) e d), in

caso di aggiudicazione, di costituire tra loro apposita società nella forma della società di persone, di capitali, o società cooperativa per la gestione del servizio, società che succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario.

4.3. Si applicano al riguardo, per quanto compatibili con la natura della concessione, le disposizioni cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

4.4. Sono esclusi i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che versino in situazione di incompatibilità rispetto al servizio ai sensi della vigente normativa in materia di disciplina del settore farmaceutico. Ai fini della sussistenza della causa di esclusione dell'intero soggetto è sufficiente che anche un solo socio ovvero un componente dell'associazione o del raggruppamento versi in tale situazione di incompatibilità.

5. Disposizioni generali sulla procedura di gara

5.1. Trattandosi di affidamento di concessione di servizio, al presente bando si applica **l'art. 30 del D.Lgs. 163/2006** nonché gli articoli del medesimo decreto espressamente richiamati dal presente bando.

5.2. Della documentazione ufficiale relativa alla presente procedura fanno parte:

- a) il presente bando;
- b) lo schema del Contratto di Servizio;
- c) le linee guida della Carta dei Servizi;
- d) la planimetria di cui all'art. 12.1 – A.2.

5.3. Le offerte e tutta la documentazione richiesta dal presente bando devono essere redatte in lingua italiana.

5.4. Tutta la documentazione relativa alla presente procedura può essere ritirata presso il Settore Affari Generali del Comune di San Giorgio delle Pertiche, nei giorni **da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00**.

5.5. Il presente bando e la relativa documentazione di gara sono altresì disponibili sul sito internet del Comune: www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

5.6. Per qualsiasi informazione o chiarimento circa la procedura di gara dovrà essere formulata una **richiesta scritta al Comune di San Giorgio delle Pertiche**, via Canonica n. 4 – 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD), da inoltrarsi anche a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it

5.7. L'Ente provvederà a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte.

5.8. Al fine di rendere possibile a tutti i partecipanti di prendere visione delle osservazioni inviate, non verranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno oltre le **ore 13:00 del giorno 04 DICEMBRE 2012**.

5.9. È fatto obbligo a ciascun partecipante alla gara di effettuare un sopralluogo per prendere visione della zona dove potrebbe essere concretamente insediata la nuova farmacia. Della presa conoscenza dello stato dei luoghi si deve dare atto nella presentazione dell'offerta con apposita dichiarazione sottoscritta.

6. Requisiti generali dei partecipanti.

6.1. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 4 del presente bando che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, che si intende qui espressamente richiamato e in possesso dei requisiti minimi indicati nei seguenti articoli.

7. Requisiti patrimoniali

7.1. Per dimostrare la capacità economico/finanziaria, i soggetti di cui all'art. 4, **a pena di esclusione**, dovranno produrre, ai fini dell'ammissione alla gara, n. 1 (una) dichiarazione bancaria rilasciata da aziende od istituti di credito attestante che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità ed ha la capacità finanziaria necessaria ad assumere impegni di entità almeno pari all'importo complessivo della gara di cui al precedente art. 2.4.

7.2. In caso di raggruppamento, le lettere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento.

8. Requisiti professionali

8.1. I soggetti di cui all'articolo 4 del presente bando devono obbligarsi, tramite apposita dichiarazione da rendere come da modello, **a pena di esclusione**, a nominare, in caso di aggiudicazione, il Direttore della Farmacia.

8.2. I partecipanti devono a tale proposito fornire già in sede di presentazione della domanda, pena l'esclusione dalla presente procedura, le generalità del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia, il codice fiscale dello stesso, la documentazione attestante l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti, con indicazione dell'albo di appartenenza e del numero di iscrizione allo stesso.

Può essere indicato come Direttore, sempre che ne abbia i requisiti, anche il concorrente medesimo, ovvero il farmacista singolo o associato di cui alla lett. a), ovvero uno dei soci della società di cui alla lettera b) ovvero un appartenente al raggruppamento di cui alle lett. c) e d) dell'art. 4 del presente bando.

Tale dichiarazione, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto indicato quale Direttore della Farmacia e ad essa andrà allegata copia fotostatica del documento di identità di quest'ultimo.

8.3. Il soggetto indicato come Direttore della Farmacia non dovrà comunque partecipare alla presente procedura in alcuna altra forma: in particolare non potrà essere altrimenti concorrente singolo o associato o associando né comparire quale amministratore o socio di altre società partecipanti alla procedura stessa, né essere designato quale Direttore della Farmacia da parte di altri partecipanti. La violazione di questa disposizione è sanzionata con l'esclusione dalla procedura di tutte le offerte cui tale soggetto ha partecipato nelle predette forme o è stato indicato come Direttore.

9. Durata della concessione

9.1. La durata della concessione sarà di **30 (trenta) anni**.

9.2. La decorrenza del periodo di concessione avrà inizio con la data di stipula del Contratto di Servizio.

10. Corrispettivo della concessione

Il corrispettivo della concessione è costituito da:

a) un importo *una tantum*, in aumento rispetto alla somma di **€ 200.000,00 (Euro duecentomila/00)** posta a base di gara, oltre ad IVA di legge, da corrispondere al Comune alla stipulazione del contratto di servizio;

b) un canone annuo per trenta annualità, in aumento rispetto alla somma di **€ 25.000,00 (Euro venticinquemila/00)** posta a base di gara, oltre ad IVA di legge, da corrispondere entro il 15 dicembre di ciascun anno;

c) un ulteriore canone variabile aggiuntivo determinato applicando la percentuale del 6% alla quota di fatturato eccedente la soglia minima di **€ 800.000 annui**, oltre ad IVA di legge, anch'esso da corrispondere entro il 15 dicembre di ciascun anno (per la determinazione di questo ulteriore canone variabile si farà riferimento al fatturato dell'anno precedente a quello di spettanza del canone stesso).

Il canone fisso di cui al punto b) sarà aggiornato ogni anno in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato a metà dell'anno in corso dall'ISTAT (FOI – indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati). Pertanto, il primo aggiornamento riguarderà il canone dell'anno 2013 che dovrà essere aggiornato sulla base della variazione annua dell'indice FOI rivelato dall'Istat a novembre 2013 e corrisposto al Comune entro il 15 dicembre 2013.

La soglia minima, al superamento della quale scatterà l'obbligo di versamento del canone

variabile aggiuntivo di cui al punto c), sarà anch'essa aggiornata di anno in anno secondo l'indice ISTAT del costo della vita.

11. Individuazione della Sede Farmaceutica di San Giorgio delle Pertiche – Farmacia comunale di Cavino.

11.1. L'offerta, **a pena di esclusione**, dovrà prevedere l'identificazione e dimostrare la disponibilità (anche solo attraverso opzione, purché scritta, ai sensi dell'art. 1331 c.civ, affitto, comodato, uso, etc.) dei locali da destinarsi all'esercizio dell'attività della Farmacia, l'accessibilità degli stessi ed il progetto relativo alla disposizione dei locali per l'apertura al pubblico con evidenza grafica delle caratteristiche funzionali dei locali (ad esempio zona per il pubblico, magazzino, spogliatoio, bagno ecc.) e delle dimensioni (mq.) nel rispetto della normativa vigente. Si precisa che la disponibilità dovrà comprendere anche l'impegno ad assumersi tutti gli interventi, anche straordinari, eventualmente necessari, a richiesta del Comune e/o dell'Azienda ULSS, per ottenere l'autorizzazione igienico-sanitaria e l'agibilità per l'apertura al pubblico; dovrà inoltre essere allegata una planimetria dettagliata dei locali.

11.2. I locali dovranno essere situati nell'ambito territoriale della terza Sede Farmaceutica di San Giorgio delle Pertiche (frazione Cavino), così come delineato dalla pianta organica delle farmacie approvata dalla Giunta della Regione Veneto con deliberazione n. 261 del 15.03.2011 e delimitato nella planimetria allegata al presente bando (allegato n. 7).

11.3. Dovrà essere allegata, **a pena di esclusione**, una dichiarazione firmata da un tecnico abilitato attestante l'idoneità dei locali (ovvero il rispetto della normativa edilizia urbanistica e di settore) destinati ad essere adibiti ad esercizio di Farmacia aperta al pubblico.

12. Criteri di aggiudicazione

Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura aperta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 81, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 valutabile in base ad elementi di natura tecnica ed economica nella seguente misura:

a) offerta tecnica massimo punti 40;

b) offerta economica massimo punti 60.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100.

12.1. OFFERTA TECNICA max 40 punti

L'Offerta Tecnica si compone dei seguenti elementi:

A.1) Proposta gestione della farmacia: punteggio max attribuibile **24 punti**, dove nella valutazione verranno presi in considerazione i seguenti parametri:

a) per la consegna gratuita nel Comune di San Giorgio delle Pertiche di farmaci a domicilio del cliente disabile con handicap generale regolarmente certificato pari o superiore al 70% e del cliente anziano di età superiore a 75 anni con invalidità certificata: **punti 6**

b) per la rilevazione gratuita della pressione arteriosa a favore dei clienti residenti nel Comune di San Giorgio delle Pertiche: **punti 2**

c) per il controllo del peso gratuito a favore dei clienti residenti nel Comune di San Giorgio delle Pertiche: **punti 1**

d) per lo svolgimento a titolo gratuito di 1 test di autoanalisi del colesterolo, trigliceridi, emoglobina, transaminasi GT e GOT, acido urico, ogni 3 a pagamento da parte del medesimo cliente: **punti 3**

e) proposte relative alla comunicazione e alla divulgazione presso la clientela dei servizi offerti che prevedano iniziative quali: ideazione, stampa e diffusione di pieghevoli, depliant o giornalini divulgativi mantenendo uscite costanti nell'arco del periodo della concessione oppure incontri informativi con diverse categorie di clientela alle quali offrire spiegazioni sui servizi e sulle metodologie di cura proposte per le diverse malattie. Per ogni iniziativa proposta verrà assegnato un punteggio massimo pari a punti 1.

Punteggio massimo assegnabile:

punti 2

f) Indicazione del numero di unità operative, oltre al Direttore della Farmacia, previste per lo svolgimento del servizio.

Punteggio massimo assegnabile:

punti 10

Per ogni unità operativa di personale non abilitato all'esercizio della professione di farmacista verrà assegnato un punteggio pari a **punti 2**.

Per ogni unità operativa di personale abilitato all'esercizio della professione di farmacista verrà assegnato un punteggio pari a **punti 5**.

Al fine della valutazione i partecipanti dovranno indicare il numero di unità previste abilitate alla professione di farmacista e il loro tempo dedicato (*full time* o percentuale se *part-time*) ed il numero di unità previste non abilitate alla professione di farmacista e il loro tempo dedicato (*full time* o percentuale se *part-time*).

In caso di rapporti di lavoro part-time si ridurrà proporzionalmente il punteggio attribuito.

A.2) Proposta di ubicazione della sede farmaceutica: punteggio massimo assegnabile punti 10, dove nella valutazione verranno presi in considerazione:

- la localizzazione preferenziale della farmacia nel centro della frazione di Cavino, all'incrocio tra le vie E. Toti e G. Da Cavino di fronte alle scuole elementari di detta frazione, individuata dal punto di colore rosso riportato nella planimetria allegata al bando (allegato n. 7)

punti 6

- la fruibilità di parcheggi pubblici per auto nel raggio di 30 metri pedonali dalla farmacia, punti 1 ogni posto auto ulteriore a quello riservato ai disabili fino ad un massimo di **punti 4**

A.3) Proposta di arredo della farmacia:

Punteggio massimo attribuibile punti 6

Al fine di valutare la tipologia di arredo proposta dovrà essere allegata una planimetria dei locali e documentazioni grafiche o fotografiche idonee a riconoscere l'arredo proposto, nonché le caratteristiche funzionali del locale (ad esempio: zona per il pubblico, magazzino, spogliatoio, bagno, ecc.) e le sue dimensioni (mq.).

Per il pregio e l'immagine complessiva dell'arredo si potranno ottenere un massimo di

punti 3

Inoltre per riconoscere il valore dell'arredo dovranno essere allegate le copie dei preventivi di spesa; verrà riconosciuto un punto ogni € 20.000,00 di spesa preventivata sino ad un massimo di

punti 3

Il concessionario è tenuto ad erogare i suddetti servizi per tutta la durata del "Contratto di Servizio".

12.2 OFFERTA ECONOMICA: max 60 punti.

L'offerta economica dovrà essere così espressa:

12.2.1 Prezzo di concessione offerto in aumento (valore ad oggi): importo in aumento del corrispettivo dell'affidamento individuato in **€ 950.000,00 (Euro novecentocinquantamila/00) oltre I.V.A.**, (pari alla somma *una tantum* di euro 200.000,00 e n. 30 canoni annui di euro 25.000,00, valori ad oggi).

Non si procederà ad attribuire alcun punteggio per il primo aumento di importo inferiore a € 15.000,00.

All'offerta economica più elevata saranno assegnati **50 punti**, ad ogni altra offerta verranno attribuiti punti in numero corrispondente a quanto risulterà dall'applicazione della seguente formula:

$(A/B) \times 50$

dove:

A = offerta economica oggetto di valutazione (950.000 + aumento offerto);

B = offerta economica migliore (950.000 + aumento offerto).

Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

12.2.2 Posto che la parte del corrispettivo della concessione individuata in *una tantum* iniziale pari ad € **200.000,00 (Euro duecentomila/00) oltre I.V.A.** dovrà essere anticipata, un punteggio ulteriore sarà attribuito a quel o quei concorrenti che offriranno di anticipare anche tutto o parte dell'importo offerto in aumento di cui al precedente punto 12.2.1.

Al concorrente che ha offerto l'importo in anticipo più elevato saranno attribuiti **10 punti**.

Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio risultante dalla formula seguente:

$(A/B) \times 10$

dove:

A = offerta economica oggetto di valutazione (200.000 + aumento offerto);

B = offerta economica migliore (200.000 + aumento offerto).

Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

13. Aggiudicazione

13.1. Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo.

13.2. In caso di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio totale, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio complessivo sull'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

13.3. Il Comune si riserva di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta valida. Il Comune si riserva altresì la facoltà di non procedere motivatamente all'aggiudicazione per sopravvenute esigenze di interesse pubblico. In tale evenienza i partecipanti alla gara non avranno diritto ad ottenere dal Comune né risarcimento danni, né indennizzi e neppure rimborsi spese.

13.4. L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario resterà valida per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

14. Domanda di partecipazione

I concorrenti devono presentare, nei termini e con le modalità previste nel presente bando, domanda di partecipazione contenente, **a pena di esclusione**, quanto indicato nei punti che seguono:

14.1 FARMACISTI

A) Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dall'interessato dalla quale risulti:

1. l'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti con indicazione dell'ordine provinciale e del numero di iscrizione e della data di iscrizione;

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e quindi:

a. che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per la dichiarazione dello stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di uno dei predetti stati né di alcuna situazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza;

b. che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 575/1965 (antimafia);

c. che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

Si ricorda comunque che ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati

all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.

L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, siccome espressamente richiamato per tutte le procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture dall'art. 38, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rubricato "*requisiti di ordine generale*";

e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate in materia di sicurezza ed altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f. 1. di non aver agito con negligenza o malafede nell'adempimento di obbligazioni derivanti da precedenti contratti stipulati con l'Ente concedente;

f. 2. di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'Ente concedente;

g. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, i cui termini di pagamento siano scaduti alla data di presentazione della domanda, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il concorrente è stabilito;

h. che non risulta a proprio carico, ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006, alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l. di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999 oppure di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

m. 1. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m. 2. di non essere stati vittime dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale senza aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. Ai fini della dichiarazione della sussistenza della presente condizione generale si applica l'art. 38, lettera m-ter, del D.Lgs. 163/2006;

m. 3. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, oppure di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa;

n. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;

o. che nei propri confronti non ricorrono le cause di impedimento di cui all'art. 13 della legge 475/1968 (recante norme concernenti il servizio farmaceutico) oppure l'impegno a dimettersi dal precedente impiego e/o incarico all'atto della stipula del contratto con il Comune di San Giorgio delle Pertiche;

p. di non trovarsi in una delle cause interdittive di cui all'art. 12 della legge 475/1968 per aver ceduto la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni salvo ricorrano le condizioni di cui al

comma 7 dello stesso art. 12.

Nella stessa dichiarazione il concorrente deve altresì dichiarare quanto segue:

q. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le clausole del presente bando e dei relativi allegati;

r. di impegnarsi a redigere, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, la Carta dei Servizi, nel rispetto degli standards minimi di qualità e quantità delle prestazioni richieste ed offerte nella presente procedura e della tempistica indicata;

s. di aver reperito una sede che verrà resa idonea ad ottenere le necessarie autorizzazioni all'apertura della Farmacia di nuova istituzione e di avere la disponibilità o la promessa di disponibilità rilasciata dal proprietario dei locali per la durata minima *ex lege*;

t. di impegnarsi ad effettuare a proprio carico tutti gli interventi anche strutturali necessari per conseguire le autorizzazioni comunali e quelle dell'Azienda ULSS occorrenti all'apertura al pubblico della farmacia;

u. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

B) Ulteriore dichiarazione attestante le generalità del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia, il codice fiscale dello stesso, la documentazione attestante l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti, con indicazione dell'albo di appartenenza e del numero di iscrizione allo stesso.

Tale ulteriore dichiarazione, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta, oltre che dal concorrente, anche dal soggetto nominato quale Direttore della Farmacia e ad essa andrà allegata copia fotostatica del documento di identità di quest'ultimo in corso di validità.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere accompagnate, **a pena di esclusione**, da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità di coloro che le sottoscrivono e pertanto, per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto B), anche del soggetto individuato quale Direttore della Farmacia. È sufficiente allegare un unico documento per tutte le dichiarazioni rese dal medesimo soggetto. In caso di dichiarazioni rese da più soggetti andrà allegato un documento per ogni sottoscrittore.

14.2. SOCIETÀ

Nell'ipotesi che il concorrente sia costituito in forma di società, la dichiarazione di cui al precedente punto 14.1. dovrà essere presentata come di seguito indicato e a firma del legale rappresentante o procuratore legalmente costituito, in ogni caso la dichiarazione dovrà essere di volta in volta integrata con la sottoscrizione dei soggetti di volta in volta indicati nelle lettere e numeri seguenti:

A) Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti:

1. la sua qualità di legale rappresentante della Società o suo procuratore;

2. l'iscrizione della Società nel registro delle imprese con indicazione del codice fiscale e numero di iscrizione, data di iscrizione, numero R.E.A., denominazione, forma giuridica, sede legale, durata, codice attività, oggetto sociale dell'attività esercitata nonché entità e composizione del capitale sociale ed i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici;

3. che l'oggetto sociale della società è compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia);

4. che il concorrente è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e quindi:

a. che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di uno dei predetti stati né di alcuna situazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza;

b. che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. La relativa dichiarazione dovrà essere sottoscritta dagli interessati;

c. che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena *ex art. 444* del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. I soggetti interessati dovranno sottoscrivere la relativa dichiarazione.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Pertanto la dichiarazione dovrà precisare:

c. 1. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare, il socio, l'amministratore munito di poteri di rappresentanza né il direttore generale e/o il tecnico ove nominati;

oppure

c. 2 che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara è intervenuta la sostituzione o è cessato dalla carica di titolare, direttore generale, direttore tecnico, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza e che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP oppure non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;

oppure

c. 3 che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara è intervenuta la sostituzione o è cessato dalla carica di titolare, direttore generale, direttore tecnico, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza e, che nei suoi/loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP oppure è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990 n. 55, siccome espressamente richiamato per tutte le procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture dall'art. 38, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rubricato *"requisiti di ordine generale"*;

e. di non aver commesso infrazioni gravi debitamente accertate in materia di sicurezza ed altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f. 1. di non aver agito con negligenza o malafede nell'adempimento di obbligazioni derivanti da precedenti contratti stipulati con l'Ente concedente;

f. 2. di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertato in qualsiasi modo dall'Ente concedente;

g. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h. che non risulta, ai sensi dell'art. 38, comma 1-*ter*, del D. Lgs. 163/2006, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del medesimo D.Lgs. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l. di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999 oppure di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

m. 1. che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-*bis*, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

m. 2. che nei confronti del concorrente, ai sensi dell'art. 40, comma 9-*quater*, del D.Lgs. 163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del medesimo D.Lgs. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.

m. 3. che i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio non sono stati vittime di reati di cui agli artt. 317 e 629 del codice penale senza aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. I soggetti interessati dovranno sottoscrivere la dichiarazione per la parte di competenza.

Ai fini della dichiarazione di sussistenza della presente condizione generale si applica l'art. 38, lettera *m-ter*, del D.Lgs. 163/2006;

m. 4. che il concorrente non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, oppure di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa;

n. che il concorrente non si è avvalso dei piani di emersione di cui alla legge 383/2001 oppure di essersi avvalso dei piani di emersione di cui alla legge 383/2001, ma che il periodo di emersione è concluso;

o. che non ricorrono in capo ad alcun socio le cause di impedimento di cui all'art. 13 della legge 475/1968 (recante norme concernenti il servizio farmaceutico) oppure l'impegno a dimettersi dal precedente impiego e/o incarico all'atto della stipula del contratto con il Comune di San Giorgio delle Pertiche. La relativa dichiarazione deve essere in questo caso sottoscritta da tutti i soci;

p. che non ricorrono in capo ad alcun socio alcune delle cause interdittive di cui all'art. 12 della legge 475/1968 per aver ceduto la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni, salvo ricorrano le condizioni di cui al comma 7 dello stesso art. 12. La relativa dichiarazione deve essere in questo caso sottoscritta da tutti i soci.

Nella stessa dichiarazione il concorrente deve altresì dichiarare quanto segue:

q. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le clausole del presente bando e dei relativi allegati;

r. di impegnarsi a redigere, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, la Carta dei Servizi, nel rispetto degli standards minimi di qualità e quantità delle prestazioni richieste ed offerte nella presente procedura e della tempistica indicata;

s. di aver reperito una sede che verrà resa idonea ad ottenere le necessarie autorizzazioni all'apertura della Farmacia di nuova istituzione e di avere la disponibilità o la promessa di disponibilità rilasciata dal proprietario dei locali per la durata minima *ex lege*;

t. di impegnarsi ad effettuare a proprio carico tutti gli interventi anche strutturali necessari per conseguire le autorizzazioni comunali e quelle dell'Azienda ULSS occorrenti all'apertura al pubblico della farmacia;

u. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere **b)** e **c)** dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e del presente articolo e quelle di cui alla lettera **m. 3**, alla lettera **o**, e alla lettera **p**, del presente articolo, devono essere rese, **a pena di esclusione**, anche dai soggetti previsti dall'art. 38, comma 1, lettere **b)** e **c)**, del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, come specificato negli allegati.

B) Ulteriore dichiarazione attestante le generalità del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia, il codice fiscale dello stesso, la documentazione attestante l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti, con indicazione dell'albo di appartenenza e del numero di iscrizione allo stesso.

Tale ulteriore dichiarazione, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta, oltre che dal soggetto che ha la legale rappresentanza della Società, anche dal soggetto nominato quale Direttore della Farmacia e ad essa andrà allegata copia fotostatica del documento di identità di quest'ultimo.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere accompagnate, **a pena di esclusione**, da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità di coloro che le sottoscrivono e pertanto, per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto **b)**, anche del soggetto individuato quale Direttore della Farmacia. È sufficiente allegare un unico documento per tutte le dichiarazioni rese dal medesimo soggetto. In caso di dichiarazioni rese da più soggetti andrà indicato un documento per ogni sottoscrittore.

14. 3 RAGGRUPPAMENTI

Sono ammessi a partecipare anche raggruppamenti temporanei di operatori economici/imprese alle seguenti condizioni.

Qualora il raggruppamento non sia ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i membri del raggruppamento e, se persone giuridiche, dal legale rappresentante di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

Le cause di esclusione dell'impresa singola, ancorché mera mandante, si estendono all'intero gruppo.

Dovrà essere indicato il soggetto che assumerà il ruolo di mandatario capogruppo e di quelli mandanti.

La domanda dovrà contenere la dichiarazione di impegno da parte di tutti i partecipanti a costituire tra loro apposita società di persone, di capitali o società cooperativa per la gestione del servizio, specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento nella società da costituirsi in caso di aggiudicazione.

Rimane in ogni caso vietata, **a pena di esclusione** dell'intero raggruppamento, la partecipazione in più di un'associazione temporanea di operatori economici ovvero la partecipazione in forma singola qualora l'operatore economico abbia partecipato in associazione. In

ogni caso l'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento.

Nel caso di raggruppamento occorre presentare dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 recante il *"T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* dalla quale risulti:

- per ognuna delle persone fisiche componenti i raggruppamenti temporanei, le dichiarazioni previste al precedente punto 14.1 per le parti di competenza;
- per ognuna delle persone giuridiche componenti i raggruppamenti temporanei, le dichiarazioni previste al precedente punto 14.2 per le parti di competenza.

Alla domanda dovrà essere altresì allegata ulteriore dichiarazione attestante le generalità del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia il codice fiscale dello stesso, la documentazione attestante l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti, con indicazione dell'albo di appartenenza e del numero di iscrizione allo stesso.

Tale ulteriore dichiarazione, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto nominato quale Direttore della Farmacia e ad essa andrà allegata copia fotostatica del documento di identità di quest'ultimo.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere **a pena di esclusione** sia sottoscritte che accompagnate da copia fotostatica dei documenti di identità in corso di validità di tutte le persone fisiche e/o dei legali rappresentanti delle società facenti parte del raggruppamento.

È vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento ovvero in proprio e quale componente di un raggruppamento ovvero partecipare alla selezione se si è stati indicati quale Direttore della Farmacia da altro offerente. La violazione di questi divieti è sanzionata con **l'esclusione di tutte le offerte** nelle quali compare nelle diverse forme (concorrente o Direttore indicato) lo stesso soggetto che ha violato la prescrizione.

15. Garanzie

A norma dell'art. 75, commi 1 e 8, del D.Lgs. 163/2006, i concorrenti devono presentare con i modi e forme di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 75, **a pena di esclusione**, garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara, **pari quindi a € 19.000,00 (euro diciannovemila/00)**, corredata dall'impegno di un fidejussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale.

A norma dell'art. 75, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 163/2006 la garanzia prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa deve:

- a) avere una validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- c) contenere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- d) contenere la clausola dell'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

In caso di partecipazione alla gara in Raggruppamento di imprese la cauzione deve essere presentata dall'impresa indicata quale capogruppo.

16. Modalità di presentazione delle offerte

La domanda di partecipazione alla procedura deve essere redatta utilizzando il modello allegato.

L'offerta economica di cui all'art. 12.2 dovrà essere redatta in carta bollata utilizzando il modello allegato e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.

Per i raggruppamenti non costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le persone fisiche e/o dai legali rappresentanti o procuratori delle società facenti parte del raggruppamento.

I plichi dovranno **pervenire, a pena di esclusione**, entro le **ore 12:00 del giorno di LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2012** al seguente indirizzo: **COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE – Ufficio Protocollo – Via Canonica n. 4 – 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD)** a

mezzo:

- del servizio postale, con raccomandata A/R;
- ovvero di corriere espresso;
- ovvero a mani, anche a mezzo di proprio incaricato, munito di delega sottoscritta dal delegante ed accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identità del medesimo delegante.

L'Amministrazione comunale rilascerà apposita ricevuta.

Il recapito nei termini del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente concedente ove, per disguidi postali o di altra natura, o qualsivoglia motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all'indirizzo sopra indicato. Non saranno infatti in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo (ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata AR, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante); a tale proposito si precisa che i plichi pervenuti in ritardo non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Il plico, sigillato in modo da garantire l'integrità e la segretezza di quanto contenuto, controfirmato sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente, l'indirizzo dello stesso (compreso il numero di fax) nonché l'intestazione **“Procedura ad Evidenza Pubblica – Gara per la gestione in concessione della nuova farmacia comunale di Cavino”**, dovrà contenere al suo interno, **a pena di esclusione**, tre buste, idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti le diciture riportate in seguito tra le virgolette

(<<...>>):

<<**Busta A “Procedura ad Evidenza Pubblica – Gara per la gestione in concessione della nuova farmacia comunale di Cavino – documentazione amministrativa”**>>.

La busta A dovrà contenere, a pena di esclusione:

1. la domanda di partecipazione;
2. la dichiarazione bancaria di cui all'art. 7.1;
3. la cauzione provvisoria, in originale, di cui all'art. 15;
4. la dichiarazione del sopralluogo di cui all'art. 5.9;
5. la dichiarazione con l'indicazione del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia di cui all'art. 8.2;
6. copia dell'atto scritto di cui all'art. 11.1. che dimostri la disponibilità dei locali da destinarsi all'esercizio dell'attività della Farmacia (opzione sottoscritta dal proprietario dei locali ai sensi dell'art. 1331 c.civ, contratto di affitto e/o comodato e/o uso, etc.)

7. Documentazione attestante il versamento di € 80,00 (euro ottanta/00) a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità e nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html

Codice identificativo gara (CIG): 4632525091

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

Il pagamento della contribuzione deve avvenire con le seguenti modalità:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette/bollettini.

All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta;

- per i soli **operatori economici esteri**, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

La mancata prova del pagamento della contribuzione sopra indicata comporta l'**esclusione dalla gara**.

<<Busta B "Procedura ad Evidenza Pubblica – Gara per la gestione in concessione della nuova farmacia comunale di Cavino – offerta tecnica">> contenente a pena di esclusione:

1. Proposta di gestione della farmacia formulata ai sensi dell'art. **12.1.A1)** del bando;

2. Dichiarazione, resa da colui che è abilitato a presentare l'offerta, concernente la proposta di ubicazione della Farmacia di cui al punto **12.1.A.2)**. Alla dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovranno essere allegati i documenti che dimostrino la disponibilità, presente o futura, dei locali destinati a Farmacia, l'accessibilità ad essi e l'eventuale vicinanza a parcheggi pubblici per auto nel raggio di 30 metri pedonali.

Si precisa che la disponibilità dovrà comprendere anche l'impegno ad assumersi tutti gli interventi, anche straordinari, eventualmente necessari, a richiesta del Comune e/o Azienda ULSS, per ottenere l'autorizzazione igienico-sanitaria e l'agibilità per l'apertura al pubblico.

Dovranno essere allegati i documenti che dimostrino la disponibilità, presente o futura, dei locali da destinare a Farmacia e l'accessibilità ad essi secondo quanto indicato all'art. 11 del presente bando.

3. Proposta di arredo della farmacia formulata ai sensi dell'art. **12.1.A3)** del bando.

Dovrà essere allegata una planimetria dettagliata dei locali, nonché le documentazioni grafiche e fotografiche idonee a riconoscere l'eventuale arredo proposto, nonché le caratteristiche funzionali del locale (ad esempio: zona per il pubblico, magazzino, spogliatoio, bagno, ecc.) e le sue dimensioni (mq.) e tutti gli elementi di cui al punto **12.1.A.3)** del bando di gara;

4. Dichiarazione firmata da un tecnico abilitato attestante l'idoneità dei locali (ovvero il rispetto della normativa edilizio urbanistica e di settore) destinati ad essere adibiti ad esercizio di Farmacia aperta al pubblico.

<<Busta C Procedura ad Evidenza Pubblica – Gara per la gestione in concessione della nuova farmacia comunale di Cavino – offerta economica">>, contenente l'offerta economica di cui al punto **12.2** sottoscritta dal concorrente e redatta sul modello allegato al presente bando.

17. Altre sanzioni

Le offerte presentate da soggetti che non rientrano nelle categorie indicate nell'art. 4 o presentate oltre il termine di cui all'art. 16 o in una forma o luogo diversi da quelli indicati dall'art. 16 e infine prive dei requisiti patrimoniali e professionali di cui agli artt. 6, 7 e 8 saranno considerate inammissibili.

Non è ammesso, a **pena di esclusione dell'offerta**, il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

18. Procedimento di gara

La Commissione giudicatrice appositamente nominata provvederà agli adempimenti di cui

appresso.

La prima seduta, che si svolgerà in forma pubblica il giorno indicato all'art. 3, consisterà nell'esame della documentazione amministrativa **Busta A "Procedura ad Evidenza Pubblica – Gara per la gestione in concessione della nuova farmacia comunale di Cavino – documentazione amministrativa"** con conseguente ammissione dei concorrenti sulla base della regolarità della documentazione presentata.

Nella stessa seduta si procederà all'apertura della **Busta B "Procedura ad Evidenza Pubblica – Gara per la gestione in concessione della nuova farmacia comunale di Cavino – offerta tecnica"** contenente l'offerta tecnica, e ciò al solo fine di verificarne il contenuto.

Sarà rinviato ad una successiva seduta riservata, che potrà tenersi anche lo stesso giorno, l'esame e la valutazione delle diverse proposte con l'attribuzione dei relativi punteggi secondo quanto indicato nel presente bando di gara.

La Commissione utilizzerà gli elementi di valutazione indicati nel presente bando suddivisi secondo i punteggi e sub-punteggi come riportati ai punti 12.1 e 12.2.

In particolare la Commissione calcolerà i singoli punteggi con riferimento a formule matematiche o comparando elementi e dati oggettivi (distanze, superfici, quantità ecc.); quando tale sistema non sia concretamente possibile, motiverà succintamente l'assegnazione del punteggio.

In caso di mancata proposta su uno o più elementi concernenti il valore tecnico o in caso di proposta ritenuta dalla Commissione peggiorativa o comunque non migliorativa e quindi non accettabile, non saranno attribuiti i relativi punteggi parziali.

Esaurite tali operazioni, la Commissione fisserà la seconda seduta pubblica per l'apertura e la valutazione dell'offerta economica **Busta C "Procedura ad Evidenza Pubblica – Gara per la gestione in concessione della nuova farmacia comunale di Cavino – offerta economica"**. La data di tale seduta pubblica sarà resa nota ai partecipanti la gara con almeno 2 (due) giorni liberi di anticipo rispetto alla data della seduta medesima.

Alla seduta pubblica la Commissione darà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti con riferimento all'offerta tecnica e procederà quindi alla lettura dell'offerta economica e all'attribuzione dei relativi punteggi.

Quindi la Commissione, a seguito dell'attribuzione dei punteggi, formerà la graduatoria in ordine decrescente, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente al maggior punteggio complessivo ottenuto e, quindi, l'aggiudicatario provvisorio della concessione.

Indi, l'Ente concedente procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali (inclusa la regolarità contributiva) previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e da altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, l'Ente procederà alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, nonché ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio oppure a dichiarare deserta la gara.

19. Pubblicità

Il presente bando viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di San Giorgio delle Pertiche dal 07.11.2012 al 24.12.2012 e pubblicato e reso disponibile, insieme agli allegati, sul sito internet del Comune di San Giorgio delle Pertiche: <http://www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it>, oltre alla trasmissione all'ordine dei farmacisti delle Province della Regione Veneto, alle segreterie amministrative delle Facoltà Universitarie di Farmacia presenti nella Regione Veneto, alla segreteria amministrativa e settore farmaceutico dell'Azienda ULSS n. 15 "Alta Padovana" e ai comuni limitrofi con invito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

20. Disposizioni finali

L'aggiudicazione non tiene luogo del contratto. Essa è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre lo sarà per l'Amministrazione a far data dall'aggiudicazione definitiva.

Si darà comunicazione dell'esito della gara a norma di legge.

Dopo la comunicazione l'aggiudicatario sarà invitato a presentare la documentazione di rito.

Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o risulti carente dei requisiti richiesti si procederà alla revoca dell'aggiudicazione trattenendo la cauzione provvisoria e fermo restando la facoltà del Comune di procedere ad aggiudicazione definitiva scorrendo la graduatoria, nel rispetto delle procedure di legge.

21. Allegati

Al presente bando vengono allegati i seguenti documenti:

1. *Facsimile* di domanda di partecipazione:
 - All. 1/A – Persone fisiche/imprese individuali;
 - All. 1/B – Società;
 - All. 1/C – Raggruppamento.
2. *Facsimile* offerta economica.
3. *Facsimile* dichiarazione sopralluogo.
4. Schema Contratto di Servizio.
5. Linee guida carta dei servizi.
6. *Facsimile* del modello della dichiarazione per l'indicazione del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia.
7. Planimetria di cui all'art. 12.1.A.2

San Giorgio delle Pertiche, lì 07.11.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Filippin dott. Primelio Augusto

FACSIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacista, iscritti all'albo professionale relativo.

Al Comune di San Giorgio delle Pertiche

Via Canonica, 4

35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)

Oggetto: procedura aperta per l'individuazione del gestore della 3^a Sede Farmaceutica di nuova istituzione nel Comune di San Giorgio delle Pertiche – Frazione Cavino (PD).

Il sottoscritto _____ nato a _____ Prov. _____ il _____

Residente a _____

Via _____ n. _____

Codice Fiscale _____

Partita Iva _____

Tel. _____ fax. _____ ;

CHIEDE

di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica indicata in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità

- inserire tutti i punti gli elementi, documenti e dichiarazioni indicati nel bando **sub art. 14.1**
-

Allega la seguente documentazione:

DATA

FIRMA

Allega la seguente documentazione:

...

N.B.: la dichiarazione di cui sopra dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

FACSIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Società di persone, di capitali o cooperative a responsabilità limitata, aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia).

Al Comune di San Giorgio delle Pertiche

Via Canonica, 4

35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)

Oggetto: procedura aperta per l'individuazione del gestore della 3^a Sede Farmaceutica di nuova istituzione nel Comune di San Giorgio delle Pertiche – Frazione Cavino (PD).

Il sottoscritto _____ nato a _____ Prov. _____ Il
Residente a _____
Via _____ n. _____ in qualità di legale rappresentate e/o procuratore della
Società denominata _____ con sede legale in _____
Codice Fiscale _____
Partita Iva _____
Tel. _____
fax. _____

CHIEDE

di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica indicata in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità

- inserire tutti i punti gli elementi, documenti e dichiarazioni indicati nel bando **sub art. 14.2**

DATA

FIRMA

Allega la seguente documentazione:

...

N.B.: la dichiarazione di cui sopra dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

FACSIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti e costituendi [art. 4, comma 1 – lett. c), del bando di gara].

Al Comune di San Giorgio delle Pertiche

Via Canonica, 4

35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)

Oggetto: procedura aperta per l'individuazione del gestore della 3^a Sede Farmaceutica di nuova istituzione nel Comune di San Giorgio delle Pertiche – Frazione Cavino (PD).

Nel caso di raggruppamento la domanda di partecipazione corrisponde all'allegato 1 o 2. In particolare:

- per ognuna delle persone fisiche componenti i raggruppamenti temporanei, le dichiarazioni previste al precedente All. 1/A per le parti di competenza;
- per ognuna delle persone giuridiche componenti i raggruppamenti temporanei, le dichiarazioni previste al precedente punto All. 1/B per le parti di competenza.

Qualora il raggruppamento non sia ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i membri del raggruppamento e, se persone giuridiche, dal legale rappresentante di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

Le cause di esclusione dell'impresa singola, ancorché mera mandante, si estendono all'intero gruppo.

Dovrà essere indicato il soggetto che assumerà il ruolo di mandatario capogruppo e di quelli mandanti.

La domanda dovrà contenere la dichiarazione di impegno da parte di tutti i partecipanti a costituire tra loro apposita società di persone, di capitali o società cooperativa per la gestione del servizio, specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento nella società da costituirsi in caso di aggiudicazione.

La domanda dovrà contenere tutti gli elementi, documenti e dichiarazioni indicati nel bando **sub art. 14.3.**

N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia non autenticata, di un valido documento di identità dei sottoscrittori.

MARCA DA BOLLO
da € 14.62

Al COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
Via Canonica, 4
35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)

OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: procedura aperta per l'individuazione del gestore della 3^a Sede Farmaceutica di nuova istituzione nel Comune di San Giorgio delle Pertiche – Frazione Cavino (PD)

Il sottoscritto _____
nato il _____
residente a _____ via _____ n. _____
in qualità di _____
con sede in _____
con Codice Fiscale n. _____
con Partita Iva n. _____
Telefono _____ Telefax _____ e-mail _____
(nel caso di raggruppamento devono essere riportati tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento)

OFFRE

per la concessione della gestione in oggetto,

1. un aumento di euro (in lettere: euro)
sull'importo complessivo di euro 950.000,00 esclusa IVA di legge, di cui euro.....(in lettere: euro) in aumento sull'importo fisso iniziale di euro 200.000,00, esclusa IVA di legge ed euro..... (in lettere: euro) in aumento sul canone annuo di euro 25.000,00 esclusa IVA di legge;
2. un ulteriore canone variabile aggiuntivo da determinarsi nella misura del 6% alla quota di fatturato relativo all'anno precedente rispetto a quello di spettanza del canone stesso, eccedente la soglia minima di € 800.000,00 oltre IVA.

Data

(firma)

AL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
Via Canonica, 4
35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)

FACSIMILE di DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO

Oggetto: procedura aperta per l'individuazione del gestore della 3^a Sede Farmaceutica di nuova istituzione nel Comune di San Giorgio delle Pertiche – Frazione Cavino (PD)

Il sottoscritto _____
nato il _____
residente a _____ via _____ n. _____
in qualità di _____
con sede in _____
con Codice Fiscale n. _____
con Partita Iva n. _____
Telefono _____ Telefax _____ e-mail _____
(nel caso di raggruppamento devono essere riportati tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento)

DICHIARA

di aver esaminato gli atti di gara, di essersi recato sui luoghi di esecuzione del servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato realizzabile il servizio stesso.

Data

(firma)

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE
DELLA TERZA SEDE FARMACEUTICA RURALE DI NUOVA ISTITUZIONE
NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE – FRAZIONE DI CAVINO
(SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO)**

L’anno duemiladodici, addì _____ del mese di _____ in San Giorgio delle Pertiche (PD), nella casa comunale sita in via Canonica n. 4, avanti a me Iandolo dott. Michele, Segretario comunale, autorizzato a ricevere gli atti del Comune ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono personalmente comparsi i signori :

1)..... nato a il domiciliato per effetto della sua carica in San Giorgio delle Pertiche (PD), - che interviene al presente atto in rappresentanza e nell’interesse del Comune stesso ex artt. codice fiscale /P.IVA,

2) con sede in nella persona di nato a il residente a codice fiscale/partita IVA

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario comunale rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano col mio assenso all’assistenza dei testimoni.

Premesso che:

- la Regione del Veneto, con delibera di Giunta n. 261 del 15 marzo 2011, esecutiva ai sensi di legge, ha definito la revisione della pianta organica delle farmacie del territorio della Provincia di Padova, biennio 2008/2009;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 178 del 13.09.2011, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD) ha esercitato il diritto di prelazione di cui all’art. 10, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente all’assunzione in gestione della 3^a sede farmaceutica rurale di San Giorgio delle Pertiche (PD) – località Cavino – prevista dalla pianta organica delle farmacie approvata con gli atti sopra citati;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 24.09.2012 e con deliberazione della Giunta comunale n. 187 del 2.10.2012, esecutive ai sensi di legge, il Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD) ha deliberato di procedere all’affidamento in concessione della farmacia comunale di cui sopra, selezionando il soggetto concessionario mediante procedura ad evidenza pubblica;

- con determinazione a contrarre n. _____ del _____ si è provveduto ad approvare il bando di gara e relativi allegati;

- in data è stata esperita la procedura ad evidenza pubblica ad oggetto l'individuazione del Concessionario della 3^a Sede farmaceutica istituita nel Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD) – farmacia rurale comunale di Cavino – giusta D.G.R. n. 261 del 15.03.2011 e giusto decreto del Dirigente regionale n. 172 del 14.07.2011;
- a seguito dell'esperimento della suddetta procedura è risultato aggiudicatario e si è dunque provveduto ad individuare l'operatore economico cui affidare la gestione della farmacia;
- nei termini di legge non sono stati presentati ricorsi avverso la suddetta aggiudicazione;
- il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del Servizio Farmaceutico da parte del Concessionario della farmacia, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD) e il Concessionario medesimo;
- il Comune rimane titolare della “3^a sede farmaceutica – farmacia rurale comunale di Cavino” la cui gestione affida in concessione.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – PREMESSE

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Definizioni

2.1 Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati dal presente contratto e dagli allegati, si intendono per:

- a) “**Comune**”, il Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD) titolare della 3^a Sede farmaceutica;
- b) “**Concessionario**”, l'affidatario del **Servizio** farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, aggiudicata in data.....;
- c) “**Servizio**” o “**Farmacia**”, il servizio farmaceutico comunale (gestione ed esercizio) della 3^a sede farmaceutica di nuova istituzione situata nel Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD) in via;
- d) “**Contratto**”, il presente Contratto di Concessione di Servizio;
- e) “**Parti**”, il **Comune** ed il **Concessionario**;
- f) “**Azienda**” l'insieme dei beni e servizi organizzati dal **Concessionario** per l'esercizio del **Servizio** (in cui sono inclusi la titolarità a conseguire ricavi, il personale dipendente e il relativo T.F.R., gli altri rapporti con i terzi, i medicinali e le altre merci, le immobilizzazioni stimate e valutate secondo quanto indicati nei successivi commi). Dalla nozione di Azienda ai fini del presente contratto è esclusa la titolarità della farmacia che resta in capo al **Comune** anche a seguito e per effetto della sottoscrizione del presente **Contratto**.

Art. 3 – Oggetto del Contratto

3.1 Con il presente contratto il **Comune** affida al **Concessionario**, che accetta, la gestione del **Servizio**.

3.2 Il **Servizio** oggetto del **Contratto** costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:

- a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'esercizio della farmacia;
- b) l'effettuazione di test diagnostici;
- c) le altre attività complementari quali, a titolo di esempio: la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, la prenotazione dei servizi sanitari tramite il CUP, ecc.

3.3 Il **Comune** resta il titolare della Sede Farmaceutica mentre il **Concessionario** è titolare dell'**Azienda** commerciale, siccome definita all'art. 2, comma 1, lett. f), che è connessa al **Servizio** e che egli si impegna a creare.

3.4 Il **Comune** potrà affidare al **Concessionario** ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente **Contratto**, purché attinenti o connessi con il **Servizio** oggetto del presente contratto. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al **Contratto**.

Art. 4 – Corrispettivo del Contratto

4.1 Giusto quanto previsto negli atti di gara il **Concessionario** corrisponderà al **Comune** gli importi indicati nei commi successivi.

4.1.1 un importo fisso (*una tantum*) pari ad euro (=...../00) oltre I.V.A. come risultate dall'offerta presentata nella procedura ad evidenza pubblica aggiudicata con determinazione dirigenziale prot. n. del; detto importo viene corrisposto al **Comune**, che ne rilascia quietanza di pagamento, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di servizio.

4.1.2 un canone annuo pari a € (=...../00) oltre IVA, come risultate dall'offerta presentata nella procedura ad evidenza pubblica aggiudicata con determinazione dirigenziale prot. n. del Il canone annuo, che sarà aggiornato di anno in anno secondo l'indice ISTAT del costo della vita, dovrà essere versato entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno. Il canone relativo al primo anno di servizio viene versato entro e non oltre il 15 dicembre 2013.

4.1.3 un ulteriore canone variabile aggiuntivo da determinarsi nella misura del 6% della quota di fatturato relativo all'anno precedente rispetto a quello di spettanza del canone stesso, eccedente la soglia minima di € 800.000, oltre IVA. Anche questo canone aggiuntivo, se dovuto, dovrà essere versato entro il 15 dicembre di ogni anno.

4.2 La soglia minima, al superamento della quale scatterà l'obbligo di versamento del canone variabile aggiuntivo come sopra parametrato, sarà aggiornata di anno in anno secondo l'indice ISTAT del costo della vita.

Art. 5 – Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio

5.1 Il **Concessionario** è obbligato a svolgere il **Servizio** nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all'atto della presentazione dell'offerta.

5.2 Il **Concessionario** si obbliga in particolare ad avviare l'attività nella sede sita in Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD), via n.... entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del **Contratto** e a mantenerla nella medesima ubicazione per tutta la durata del rapporto.

5.3 Il trasferimento della **Farmacia** in altro locale, pur nell'ambito della medesima zona per la quale è stata concessa l'autorizzazione deve essere preventivamente concordato con il Comune ed essere chiesto agli organi e secondo le procedure di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ovvero della normativa di settore che sarà in vigore al momento in cui verrà deciso il trasferimento della farmacia in altro locale.

5.4 Il **Concessionario** si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del **Servizio** in conformità all'offerta tecnica presentata ed in particolare:

..... (*andranno indicati gli elementi in base ai quali è stato aggiudicato il Servizio*)

5.5 Il **Concessionario**, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al **Servizio** oggetto del **Contratto**, è obbligato al rispetto dei principi che sorreggono lo svolgimento del pubblico **Servizio** ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.

5.6 Il **Concessionario**, in conformità a quanto dichiarato ed allegato in sede di offerta si impegna in particolare a

5.7 Il **Concessionario** si impegna altresì a redigere, nel rispetto della normativa vigente e degli *standard* di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate di cui all'allegato..... al

bando di gara, una “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*” e a rispettare i contenuti della stessa.

5.8 La “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*”, redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti ed in conformità al modello allegato agli atti di gara, dovrà essere predisposta entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto ed essere approvata dal Comune.

5.9 Nella “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*” saranno proceduralizzate le forme di partecipazione dell’utenza alla valutazione della qualità del medesimo e i tempi e modalità di risposta del **Concessionario**.

Art. 6 – Responsabilità del Concessionario

6.1 Il **Concessionario** è l’unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.

6.2 In particolare il **Concessionario** si impegna per tutta la durata di efficacia del **contratto**:

a) a tenere manlevato e indenne il **Comune** da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del **Contratto**, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;

b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente **Contratto** ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con un massimale RCT – RCO di € per l’intera durata del contratto (da adeguarsi annualmente al costo della vita), oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati. Di questi adempimenti il **Concessionario** dà comunicazione al **Comune**;

c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;

d) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.

Art. 7 – Cessione della Titolarità della Farmacia

7.1 Il Comune potrà cedere la titolarità della Farmacia nel rispetto delle norme e procedure di legge ed in particolare ai sensi dell’art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, tale trasferimento non potrà essere deliberato prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla conseguita titolarità e, a tutti gli

effetti di legge, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 12, non sarà ritenuto valido se insieme con il diritto di esercizio della farmacia non è trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza.

7.2 Detto trasferimento potrà pertanto avvenire solo con il consenso del Concessionario che dovrà parimenti cedere la propria azienda.

Art. 8 – Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune

8.1 Il Concessionario si impegna:

a) ad erogare tutti i servizi previsti nell'offerta tecnica dallo stesso presentata siccome richiesti dal Comune con gli atti di gara e con gli atti ad essi presupposti ed in particolare:
(indicare gli elementi sulla base dei quali è stato aggiudicato il servizio).

Si obbliga inoltre:

- ad offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'Azienda ULSS;
- a distribuire i presidi sanitari in genere a nome e per conto delle Aziende Unità Sanitarie Locali secondo le norme convenzionali;
- ad elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli *standard* forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
- a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza, contenente, tra l'altro, specifiche considerazioni in merito alle osservazioni, suggerimenti formulati dall'utenza;
- a trasmettere al Comune, entro il 16 giugno di ogni anno, copia della dichiarazione IVA relativa al periodo fiscale dell'anno precedente, con specificazione del fatturato realizzato presso la sede farmaceutica oggetto del presente contratto e a trasmettere altresì entro il 30 ottobre di ogni anno copia della ricevuta di trasmissione della dichiarazione IVA di cui sopra all'Agenzia delle Entrate;
- a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia cortesia tutela valutazione e miglioramento della qualità trasparenza e riservatezza.

8.2 Il **Comune** potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il **Servizio** oggetto del **Contratto**, anche al fine di verificare la veridicità dei dati comunicati dal concessionario con riferimento al fatturato realizzato presso la sede farmaceutica oggetto del presente contratto.

8.3 Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione.

L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.

Art. 9 – Interruzione del Servizio

9.1 L'erogazione del **Servizio** non potrà essere interrotta o sospesa dal **Concessionario** se non per ragioni di forza maggiore o *factum principis* o per necessità tecniche del **Servizio**, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.

9.2 In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'A.S.L. territorialmente competente.

9.3 Il **Concessionario** è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del **Servizio**, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

Il **Concessionario** è obbligato a mantenere indenne il **Comune** da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del **Servizio**.

Art. 10 – Esecuzione d'Ufficio

10.1 Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il **Concessionario**, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal **Comune**, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del **Concessionario**, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del **Servizio**.

Art. 11 – Obblighi del Comune

11.1 Il **Comune** affida in esclusiva al **Concessionario**, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della **Farmacia** di cui è titolare.

11.2 Il **Comune**, ai fini dell'adempimento da parte del **Concessionario** degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a:

- a) favorirne l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti l'apertura della **Farmacia**, ivi comprese quelle edilizie eventualmente necessarie, nonché quelle necessarie per la gestione dei servizi affidati al **Concessionario** (incluso il rilascio delle autorizzazioni occorrenti);
- b) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al **Concessionario**, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli *standard* prestazionali dei servizi offerti.

11.3 Il **Comune** si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del **Concessionario** ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal **Contratto**.

11.4 Il **Comune** adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal **Contratto** e cura che dette misure vengano rispettate.

Art. 12 – Divieto di cessione del Contratto

12.1. Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al **Concessionario** di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del **Servizio** oggetto del presente contratto. È altresì fatto divieto al **Comune** di cedere a terzi la titolarità della sede farmaceutica, salvo quanto previsto dal precedente art. 7.

Art. 13 – Durata del Contratto

13.1. La durata di efficacia del **Contratto** è fissata in anni 30 decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui ai successivi articoli.

13.2. Allo scadere della durata del contratto il **Concessionario** non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del **Servizio** e il **Comune** potrà liberamente decidere, nel rispetto della normativa vigente a tale momento, se svolgerlo direttamente ovvero procedere ad un nuovo affidamento.

13.3. In ogni caso spetterà al **Comune** la disponibilità dell'**Azienda** per lo svolgimento della **Farmacia** mentre dovranno essere riconosciute al **Concessionario** le seguenti voci:

- a) previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l'esercizio della farmacia, come risultano dalla documentazione contabile;
- b) previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F.O. (*First in – First Out*);

13.4. In ogni caso, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della cessazione del Contratto e nel rispetto delle predette norme, qualora il **Comune** ponga nuovamente in gara la concessione per la gestione del **Servizio** ovvero proceda ad alienare la titolarità della **Farmacia**, al **Concessionario** che decida di partecipare alla relativa procedura verrà riconosciuto un diritto di prelazione a parità di offerta da parte di altri concorrenti.

13.5. A tal fine, ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del **Concessionario** (ovvero comunque preferite sulla base dei criteri di aggiudicazione che saranno a suo tempo scelti), a questi sarà riconosciuto il diritto (da esercitarsi

nei tempi e con le modalità che saranno stabilite dal Comune) di adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente e di aggiudicarsi il nuovo contratto.

13.6. In tal caso l'Amministrazione, a spese del **concessionario** che assume sin d'ora il corrispondente impegno, rimborserà al migliore offerente gli oneri documentati sostenuti per presentare la propria offerta/proposta.

13.7. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del **Servizio**, le **Parti** concordano che fino all'assunzione del **Servizio** da parte del nuovo affidatario individuato dal **Comune**, il **Concessionario** sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del **Contratto** alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi *standards*, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

Art. 14 – Risoluzione del rapporto per altre cause

14.1 Al cessare degli effetti del presente contratto per qualsiasi causa diversa dalla naturale scadenza trentennale del rapporto concessorio, ivi compresa la risoluzione consensuale, il **Concessionario** o i suoi eredi saranno tenuti a consegnare il **Servizio** al **Comune** ovvero al soggetto da questi indicato (di seguito anche "**Nuovo Concessionario**").

14.2 Al subentro nella gestione del **Servizio** il **Concessionario** avrà diritto ad ottenere dal nuovo gestore (ivi compreso il **Comune** per l'ipotesi in cui quest'ultimo assuma direttamente il **Servizio**):

- a) previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l'esercizio della farmacia, come risultano dalla documentazione contabile;
- b) previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F.O. (*First in - First Out*).

14.3 In caso di risoluzione consensuale del rapporto e nel caso di risoluzione per morte del concessionario si applica integralmente l'art. 13, comma 3 (per il caso di farmacisti associati la risoluzione sarà prevista per il caso di morte di tutti i concessionari).

Art. 15 – Risoluzione per inadempimento

15.1 Quando emerga che il **Concessionario** sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal **Contratto**, il **Comune** contesterà al **Concessionario**, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30. Al **Concessionario** è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.

15.2 Trascorso il termine fissato dal **Comune** senza che il **Concessionario** abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il **Comune** potrà decidere di risolvere il **Contratto** e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio al **Concessionario**. Le **Parti** convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal **Comune** secondo le suddette modalità.

15.3 La risoluzione del **Contratto** comporta, oltre la revoca dell'affidamento del **Servizio** e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, la facoltà di procedere all'acquisto da parte del **Comune**, ovvero del **Nuovo Concessionario** indicato dallo stesso, dei beni mobili di proprietà del **Concessionario** da esso utilizzati per lo svolgimento del Servizio; nel caso in cui si eserciti la suddetta facoltà, il **Comune** o il **Nuovo Concessionario** procederanno al versamento al **Concessionario** di un importo calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lettere a) e b), fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore del **Comune** del danno subito.

15.4 Nell'ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del **Contratto**), il **Comune** (qualora il **Concessionario** non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata dal **Comune**) potrà applicare al **Concessionario** una penalità fino ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto della gravità dell'infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati.

15.5 È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal **Comune**, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

15.6 Il **Comune** si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell'ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il **Comune** si avvalga del deposito cauzionale, il **Concessionario** è tenuto immediatamente a ricostituirlo.

15.7 Per quanto ivi non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa

16.1 Il **Comune** potrà risolvere di diritto il **Contratto** ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell'erogazione del **Servizio** quali:

- a) sottoposizione del **Concessionario** a procedure concorsuali;
- b) scioglimento della società (o cessazione della Ditta Individuale) del **Concessionario**, per qualsiasi causa;

c) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;

d) inosservanza del divieto di cui all'articolo 12 del **Contratto**;

e) decadenza del **Comune** dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al **Concessionario**;

f) ricorso all'abusivismo professionale;

g) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;

h) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;

i) grave inadempimento in merito agli obblighi previsti dal presente Contratto e dalla vigente normativa in materia di Carta dei Servizi;

j) grave e reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal presente **Contratto** e dalla Carta dei Servizi redatta dal Concessionario ai sensi di quanto previsto dall'art. 5.

16.2 La decisione del **Comune** di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del **Concessionario** e non impedirà al **Comune** di avvalersene in altre occasioni.

16.3 Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a) e b).

16.4 È in ogni caso riconosciuto al Comune il diritto al risarcimento del danno subito e pertanto gli importi dovuti al **Concessionario** ai sensi del comma precedente potranno essere trattenuti dal Comune a titolo di acconto sul risarcimento dovuto.

Art. 17 – Disposizioni comuni ai casi previsti dagli artt. 13 e 14, 15 e 16

17.1 I contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal **Concessionario** relativi alla farmacia proseguiranno in capo al **Comune** oppure, se del caso, al **Nuovo Concessionario** dallo stesso designato, purché conclusi nell'effettivo interesse della **Farmacia** e nel rispetto dei limiti previsti dai singoli contratti di fornitura. In caso contrario, il **Comune** sarà libero di accettare o di rifiutare il subentro.

17.2 I soggetti che al momento della restituzione della **Farmacia** sono dipendenti a tempo indeterminato della stessa proseguiranno il loro rapporto di lavoro con il **Nuovo Concessionario**, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.

17.3 L'attività dovrà proseguire nei medesimi locali. A tal fine il contratto di locazione degli stessi dovrà prevedere il subentro a favore del **Comune** ovvero del **Nuovo Concessionario**. *(per il caso in cui l'aggiudicatario abbia indicato nella propria offerta un locale in proprietà, nel presente contratto andrà prevista la seguente clausola: "il Concessionario si impegna a mettere a disposizione del nuovo concessionario i locali ove si svolge il Servizio")*

17.4 All'atto della riconsegna del **Servizio**, il **Concessionario** sarà tenuto a garantire al **Comune**, ovvero, su indicazione del **Comune**, al **Nuovo Concessionario**:

- che i beni aziendali sono in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi; di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;
- che i prestatori di lavoro subordinato sono solo quelli indicati come tali nel libro Unico del Lavoro riferito al **Concessionario**;
- che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di contratto e che, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esigibili, sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti;
- che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle trattenute fiscali di legge; che il trattamento economico complessivo dovuto a ciascun dipendente e il relativo inquadramento sono quelli che risultano dai libri paga e matricola e non vi sono altre forme di retribuzione o particolari trattamenti pattuiti, oltre quelli così risultanti;
- che non sussistono trattamenti normativi ed economici, a carattere collettivo o individuale, che prevedano una disciplina del rapporto con i dipendenti o con taluni di essi diversa da quelle risultante dalla legge e dall'applicazione del contratto collettivo.

Art. 18 – Cauzione definitiva

18.1 A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il **Concessionario** costituisce/si impegna a costituire cauzione definitiva dell'importo di mediante da rinnovarsi anno per anno in concomitanza con il versamento del canone, e rimodulata per tener conto del debito residuo.

18.2 In caso di inadempienze od omissioni il **Comune** potrà rivalersi sulla cauzione.

Art. 19 – Foro competente

19.1 Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il **Comune** e il **Concessionario** relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo **Contratto** sarà di competenza esclusiva del Foro di Padova.

Art. 20 – Norme finali

20.1 Le disposizioni del **Contratto** possono essere modificate su accordo di entrambe le parti comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal **Contratto** si applicano le norme del Codice civile.

Art. 21 – Elezione di domicilio

21.1 Il **Comune** elegge domicilio in San Giorgio delle Pertiche (PD), Via Canonica n. 4.

21.2 Il **Concessionario** elegge domicilio in

Art. 22 – Spese

22.1 Tutte le spese relative e conseguenti al **Contratto**, ivi comprese quelle per la sua redazione e stipula, sono a carico del Concessionario.

23 – Valore del Contratto

23.1 Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente contratto, ai fini fiscali e di registrazione, è pari ad euro (sarà quantificato esattamente all'atto dell'aggiudicazione).

(firme)

Ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ. il Concessionario dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 8, 13, 14, 15, 16 e 17.

(firma)

ALLEGATO N. 5

LINEE GUIDA CARTA DEI SERVIZI

Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni stesse ai fini della predisposizione da parte del concessionario della “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”.

Il **Concessionario**, entro sei mesi dalla sottoscrizione del **Contratto**, dovrà emanare una “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*”, nel rispetto dei parametri e degli standard di seguito illustrati, individuando adeguati indicatori di attività e di misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri quantitativi, qualitativi e temporali.

La suddetta “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*”, dovrà essere redatta e pubblicizzata in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Premessa

La farmacia costituisce un presidio socio-sanitario al servizio dei cittadini e costituisce uno dei centri preposti all’assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche.

La farmacia svolge un servizio pubblico la cui erogazione deve essere conforme ai principi fissati nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante “*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*”, a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruirne e nel rispetto delle esigenze di efficienza e di imparzialità.

L’esigenza della predisposizione di un documento *ad hoc* denominato “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*” che individui i servizi offerti risponde all’esigenza di disciplinare compiutamente ed in modo più efficiente il rapporto tra la parte che eroga il servizio e la cittadinanza.

Detto documento costituisce un atto di impegno del farmacista nei confronti dei cittadini/utenti e dovrà esser articolato come segue:

Art. 1 – Servizi offerti dalla Farmacia

La Farmacia del Comune di San Giorgio delle Pertiche, affidata in concessione con contratto rep. ...n. del e situata in via assicura ai cittadini la prestazione dei seguenti servizi essenziali:

1. Approvvigionamento, conservazione, dispensazione di medicinali e farmaci di qualsiasi tipo e natura, ivi compresi medicinali generici/equivalenti, omeopatici, medicinali ad uso veterinario e quant’altro, presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, prodotti rientranti nel campo dell’assistenza integrativa, articoli sanitari, prodotti di medicazione, alimenti per la prima infanzia,

prodotti dietetici, prodotti di erboristeria e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie, quali prodotti per la persona, articoli per l'infanzia, di puericultura, di profumeria e per la cura e l'igiene della persona; articoli igienico-sanitari; accessori di abbigliamento; prodotti vari di erboristeria; articoli di ottica e relativi accessori compresi quelli di ottica oftalmica, nonché la produzione e/o la dispensazione di tutti i prodotti ed articoli della Tabella speciale per le farmacie (Allegato 9, decreto Ministro dell'Industria 375/1988), nonché l'eventuale preparazione e/o la dispensazione dei prodotti alimentari e non alimentari (articolo 5 del D.Lgs. 114/1998) compatibili con l'esercizio della farmacia, e potrà infine svolgere ogni altro tipo d'attività per la produzione e la dispensazione finale di beni consentite dalla concessione sanitaria e dall'autorizzazione commerciale per l'esercizio della farmacia e per la prestazione di servizi in entrambe le aree di attività;

2. la preparazione estemporanea di medicinali e preparazioni magistrali;
3. la consulenza sull'uso dei farmaci e sulla loro scelta;
4. l'informazione e l'educazione sanitaria;
5. l'attività di farmacovigilanza.

Le prestazioni connesse a tali servizi dovranno essere erogate nel pieno rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, contenente i principi sull'erogazione dei servizi pubblici e di quanto disposto con la Legge Finanziaria 2008 all'art. 2 comma 461 e con l'osservanza dei seguenti principi, a cui si dovrà attenere scrupolosamente tutto il personale della farmacia:

- **eguaglianza:** a tutti i cittadini sono erogati uguali servizi a prescindere dall'età, sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, opinione politica, condizioni fisiche ed economiche. Altresì, poiché, ogni cittadino ha una propria concezione di salute e un proprio livello di comprensione delle indicazioni ricevute, il farmacista opera affinché tutti i cittadini possano comprendere con chiarezza le indicazioni ricevute;
- **imparzialità:** il farmacista opera per il paziente in accordo con le indicazioni delle autorità sanitarie, prescindendo da qualsiasi interesse diverso dal recupero e dal mantenimento della salute; a tutti i cittadini viene assicurato un comportamento obiettivo, equo e rispettoso;
- **efficienza ed efficacia:** il farmacista opera per mantenere alti livelli di efficienza del servizio reso anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento e l'adeguamento delle tecnologie utilizzate, risponde in maniera precisa e tempestiva alla richiesta di farmaci con prescrizione medica avendo altresì cura di fornire al cittadino, qualora necessario, tutte le informazioni sulle modalità corrette di assunzione. In particolare, il farmacista cura il proprio aggiornamento professionale non come mero adempimento di un obbligo legale, ma come

condizione essenziale per garantire nel tempo la propria capacità di interpretare i bisogni reali dei cittadini, segnalando al medico di base dubbi o eventuali controindicazioni nell'uso dei farmaci;

- **continuità:** il farmacista deve operare impegnandosi ad offrire i propri servizi in modo regolare, continuativo e senza interruzioni, nel rispetto del sistema dei turni e degli orari di apertura;
- **diritto di scelta:** ogni cittadino può esercitare il diritto di libera scelta, inteso come libertà di approvvigionarsi ovunque egli lo ritenga più opportuno, senza che ciò comporti penalizzazioni rispetto al trattamento dei clienti usuali. Il farmacista fornisce altresì, a richiesta, informazioni e consigli anche rispetto a prodotti acquistati altrove;
- **partecipazione:** ogni cittadino ha il diritto di partecipare, collaborare all'erogazione delle prestazioni con suggerimenti ed osservazioni; valutazione e miglioramento della qualità intesa come l'attenzione continua al servizio erogato e agli aspetti dello stesso che possono essere migliorati;
- **trasparenza:** intesa come l'impegno del farmacista ad instaurare con i clienti un rapporto di fiducia, che consenta al farmacista di individuare le caratteristiche significative del cittadino, al fine di fornire, con particolare attenzione nel caso dei prodotti maggiormente vocati al consiglio professionale (quali medicinali S.O.P. e di automedicazione, dietetici ed integratori alimentari, etc.), il prodotto più consono all'esigenza del cittadino al minor costo possibile;
- **riservatezza:** intesa come l'impegno del farmacista a non divulgare le notizie riguardo all'acquisto di qualsiasi tipo di prodotto, né le richieste di informazioni dei cittadini a cui egli abbia o non abbia risposto, né, tanto meno, le notizie sul tipo di servizio di cui il cittadino, eventualmente, abbia usufruito. Il Direttore della Farmacia sanziona, inoltre, in modo formale, eventuali deroghe a tale principio compiute dai collaboratori. Le suddette informazioni possono essere rese pubbliche, oltre che nei casi strettamente previsti per legge, per motivi scientifici ed in forma esclusivamente aggregata ed anonima;
- **accoglienza:** intesa come l'impegno a che ogni ambiente in cui si svolge l'attività della farmacia sia mantenuto in uno stato igienicamente adeguato e sicuro, facilmente accessibile, confortevole e privo di barriere architettoniche.

Il Concessionario cura, nella selezione del personale, che i farmacisti acquisiscano piena e completa consapevolezza dei principi sopra enunciati e, più in generale, dei contenuti della “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*”, facendone sottoscrivere una copia.

Il Concessionario assicura la continuità nella formazione del personale mirata a mantenere alto il livello di attenzione sui principi guida della “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*” e provvede, con cadenza almeno annuale, a raccogliere l'opinione dei collaboratori sulle

problematiche emerse nella gestione della farmacia, promuovendo, nel rispetto delle disposizioni di legge, incontri con le rappresentanze dell'utenza.

Rientrano nell'ambito dell'attività svolta dalla farmacia affidata in concessione con atto rep. n. ... del anche le seguenti prestazioni:

Indicare quelle oggetto dell'offerta.

A titolo di esempio:

a) Misurazione della pressione (indicare modalità e prezzo, che deve essere comunque contenuto);

b) Controllo del peso: (indicare modalità e prevedere interventi di informazione per una corretta alimentazione);

c) Noleggio di apparecchi elettromedicali (indicare modalità e prezzo, che deve essere comunque contenuto);

d) Informazioni sull'accesso alla specialistica e ai servizi: vengono forniti gli orari di accesso agli uffici dell'ASL, nonché tutte le informazioni, messe a disposizione dall'ASL per l'accesso ai servizi sanitari, garantendo una corretta informazione sui servizi resi dalle strutture pubbliche e private accreditate sulla base della documentazione costantemente aggiornata e fornita dall'ASL medesima;

e) schede informative: vengono fornite schede informative da distribuire in farmacia sulle malattie più diffuse, sull'igiene, sull'infanzia, sulla gestione dei pazienti affetti da particolari patologie, sull'accesso ai servizi e quant'altro attiene alla sfera della salute, con particolare attenzione alla prevenzione e alla farmacovigilanza;

f) consegna dei farmaci a domicilio: il concessionario si impegna, a completamento e sostegno dei turni di servizio, ad aderire e promuovere progetti di consegna dei farmaci a domicilio a favore di particolari categorie di cittadini particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il paziente, salvo diverse statuizioni dei regolamenti di settore.

Art. 2 – Standard di qualità

Il concessionario garantisce:

– che la spedizione della ricetta e la consegna dei farmaci sia sempre effettuata da un farmacista;

– che i farmaci mancanti vengano reperiti, se richiesti, nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore feriali, purché reperibili nel normale ciclo distributivo;

– di provvedere a verificare i motivi dell'eventuale assenza di farmaci dal ciclo distributivo, dandone comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale;

- che vengano indicati al cittadino, per quanto riguarda i farmaci da consiglio e senza obbligo di ricetta medica, i medicinali più efficaci per il loro disturbo e più economici;
- che il comportamento proprio e dei propri dipendenti sia improntato a trattare gli utenti con rispetto, cortesia, disponibilità al dialogo ed all’ascolto;
- che venga effettuato un adeguato controllo della data di scadenza di tutti i prodotti venduti in farmacia;
- attivazione del servizio infermieristico;
- qualità dei prodotti parafarmaceutici venduti in farmacia.

Art. 3 – Impegni e programmi

Il concessionario:

- rispetta la norme della buona preparazione per la predisposizione e la confezione dei farmaci;
- crea “un angolo del consiglio” adibito a fornire le consulenze in modo riservato e personalizzato;
- dota tutto il personale di cartellino di riconoscimento rendendo ben identificabile la figura del farmacista; promuove essa stessa o, comunque, partecipa a campagne informative sul tema dei diritti dei cittadini, sulla gestione della salute e sulla prevenzione delle malattie;
- assicura un servizio di pronto intervento per le piccole medicazioni;
- espone una segnaletica esterna, facilmente leggibile, in cui siano indicati i turni di servizio propri e delle altre farmacie e che riporti i numeri di telefono;
- provvede alla rimozione della barriere architettoniche esterne;
- comunica all’utente, attraverso depliant, manifesti affissi nella sede farmaceutica e ogni altro mezzo ritenuto opportuno: i contenuti della definitiva carta dei servizi, le eventuali variazioni delle modalità di erogazione del servizio, le decisioni che riguardano gli utenti e loro motivazioni, le possibilità di reclamo e gli strumenti di ricorso avverso le predette decisioni.

Art. 4 – Procedure di attuazione del sistema qualità

Il concessionario individuerà con cadenza annuale adeguati indicatori di attività e di misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri quantitativi, qualitativi, e temporali e, a fronte degli stessi, saranno perfezionati gli standard generali del servizio.

Il concessionario si impegna ad elaborare adeguate procedure per la verifica periodica e l’aggiornamento degli standard forniti, anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato e di tutela dei cittadini.

La verifica della qualità dei servizi dovrà comunque essere effettuata anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell’utenza mediante opportune indagini di *customer*

satisfaction, anche al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti.

A tale scopo il concessionario predispone un modello di questionario per la verifica del livello di soddisfazione dell'utenza in cui comprendere una parte dedicata ai reclami e ai suggerimenti.

I presenti contenuti minimi della "*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*" costituiscono parte integrante del Contratto da stipularsi tra il Comune di San Giorgio delle Pertiche e il Concessionario.

ALLEGATO N. 6

FACSIMILE della dichiarazione ai sensi dell'art. 8.1. del Bando contenente l'indicazione del
soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia (**Busta A**)

AI COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE

Via Canonica, 4

35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)

Oggetto: procedura aperta per l'individuazione del gestore della 3^ Sede Farmaceutica di nuova istituzione nel Comune di San Giorgio delle Pertiche – Frazione Cavino (PD)

Il sottoscritto

Nato il

Residente a _____ via _____ n. _____

Codice Fiscale n.

si impegna a nominare, in caso di aggiudicazione, il Direttore della farmacia che ha individuato nella persona

del dott.

C.F.

nato a

residente a

in via

Isritto all'albo dei Farmacisti dell'Ordine di al n.....

nome e firma del dichiarante

nome e firma del soggetto indicato come Direttore

Si allegano i seguenti documenti:

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto indicato come Direttore della Farmacia.

NR.	DENOMINAZIONE
1	VIA ADIGE
2	VIA BACCHIGLIONE
3	VIA BARBARIGO
4	VIA V. BELLINI
5	VIA G. B. BELZONI
6	VIA CAV. VITTORIO VENETO
7	VIA C. COLOMBO
8	VIA N. COPERNICO
9	VIA DANTE
10	VIA A. DE GASPERI
11	VIA DELLA REPUBBLICA
12	VIA DONATELLO
13	VIA GIORGIONE
14	VIA GIOVANNI PAOLO I
15	VIA GIOVANNI XXIII
16	VIA GIUSTINIANI
17	VIA ISONZO
18	VIA MASCAGNI
19	VIA MICHELANGELO
20	VIA F. PETRARCA
21	VIA G. PUCCINI
22	VIA RAFFAELLO
23	VIA RISORGIMENTO
24	VIA G. ROSSINI
25	VIA SORANZO
26	VIA C. TOLOMEO
27	VIA T. VECELLIO
28	VIA I. MAGGIO
29	VIA XXV APRILE
30	VIA FORNACE 1° STRADA
31	VIA FORNACE 2° STRADA
32	VIA LAGO DI CALDONAZZO
33	VIA LAGO DEL CENTRO CADO
34	VIA LAGO DI LEVICO
35	VIA LAGO DI MISURINA
36	VIA LAGO DI MOLVENO
37	PIAZZA DONATORI
38	PIAZZA TUZZATO ROBERTO

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)
SCALA 1:20.000

NOVEMBRE 2008